



# COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce  
73010 - Viale della Repubblica, 10  
Tel.0836/600003 Fax 0836/600645



---

## ORDINANZA N. 5 DEL 10/05/2021

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA` PER GLI INCENDI BOSCHIVI E OBBLIGO DI PULIZIA DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE**

### IL SINDACO

in qualità di autorità di protezione civile

VISTO il Decreto n. 115 del 21/04/2021, pubblicato sul BURP n. 57 del 22 aprile 2021, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato nel periodo 15 Giugno 2021 – 15 Settembre 2021, ai sensi della L. n. 353 del 21/11/2000, della L.R. n.38/2016 e della L.R. n.53 del 2019, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno 2021 e/o posticipare al 30 settembre 2021 lo stato di allertamento delle strutture operative;

VISTA la nota del centro operativo di Protezione Civile della Regione Puglia assunta al protocollo in data 07.05.2021 con n° 2420

RILEVATO che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria , con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce;

VISTO che, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare condizioni di degrado ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;

VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato dichiarato la proroga, fino al 30.04.2021, dello stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive finalizzate al contenimento della diffusione dell’infezione da virus Covid19;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19” (GU n.96 del 22-04-2021) con il quale è stata dichiarata la proroga, fino al 31.07.2021, dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il T.U.E.L ;

### **ORDINA**

1) Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere, siano esse destinate a coltura od incolte, inedificate, appartenenti o meno a fondi rustici, ovvero pertinenze di fabbricati rurali e/o urbani, di provvedere a proprie cure e spese alla loro pulizia e manutenzione, nonché di mantenerle nel tempo sempre pulite e in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc., attraverso tagli periodici della vegetazione: tanto al fine di evitare rischi igienico – sanitari e di propagazione incendi. Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque entro il 15 GIUGNO 2021. Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire durante tutto l'arco dell'anno la salute pubblica e rendere decoroso l'aspetto del territorio.

2) A tutti i cittadini durante il periodo di grave pericolosità di incendio DAL 15 GIUGNO 2021 AL 15 SETTEMBRE 2021 in tutte le aree a rischio di incendio boschivo del Comune e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

1. accendere fuochi di ogni genere;
2. far brillare mine o usare esplosivi;

3. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
5. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
8. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
9. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

3) I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno 2021.

4) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 GIUGNO 2021, fasce protettive lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

5) Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/07/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

6) Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche (es. festa del Santo Patrono mese di Agosto 2021), compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

## **VIGILANZA**

La Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge. Il personale impiegato nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connesse alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

## **SANZIONI**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1032.91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016. Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia al provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. n.7/2014 e dalla L.R. 38/2016

## **AVVISA**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio presso il Comando di Polizia Locale/Protezione Civile sito in Viale della Repubblica n10 .

**DISPONE**

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Zollino. La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - [protezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:protezionecivile@pec.rupar.puglia.it);
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it);
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade - [protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce - [com.lecce@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
- Questura di Lecce - [gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it);
- Stazione dei Carabinieri di Soleto – [stle334260@carabinieri.it](mailto:stle334260@carabinieri.it);
- Gruppo dei Carabinieri Forestali - [fle43453@pec.carabinieri.it](mailto:fle43453@pec.carabinieri.it)
- Direzione Provinciale ANAS - [anas.puglia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.puglia@postacert.stradeanas.it);

Dalla Sede Municipale, 10/05/2021

**IL SINDACO**  
Dr. Edoardo Calò



